



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA

ASTE GIUDIZIARIE®
Sezione Esecuzioni Immobiliari

ASTE GIUDIZIARIE®

Il GE,

letta la comunicazione del delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c. che rappresenta come l'aggiudicatario, all'esito della vendita non abbia versato il saldo prezzo di aggiudicazione nel termine stabilito nell'ordinanza di vendita e nell'avviso di vendita;

- che in data 17/10/2024 è stato aggiudicato il lotto L, oggetto della procedura esecutiva di cui sopra, risultando aggiudicataria [REDACTED];

per il prezzo di € 4.800,00 ; - che l'ordinanza di vendita relativa all'asta sopra indicata disponeva che il saldo dovesse essere versato entro novanta giorni dall'aggiudicazione, termine quindi scaduto in data 15/01/2025; - che l'aggiudicataria non ha provveduto ad effettuare il versamento del saldo di aggiudicazione.

visti gli artt. 587 c.p.c. e 176 d.a. c.p.c.

- **dichiara** la decadenza dell'aggiudicatario;
- dispone la perdita della cauzione versata dall'aggiudicatario a titolo di multa;
- dispone che il professionista delegato prosegua nelle operazioni di vendita del bene al medesimo prezzo;
- autorizza il professionista delegato a prelevare dal conto corrente della procedura i fondi necessari per le spese di pubblicità, utilizzando a tal fine anche la cauzione acquisita a titolo di multa.
- **Fissa udienza** per verifica operazioni delegate al giorno **12/11/2025**;

visto l'art. 127 ter c.p.c., rubricato "Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza";

Dispone che l'udienza si terrà nelle forme della c.d. udienza figurata (a trattazione scritta/scambio di note di udienza);

Dispone:

-che i procuratori delle parti non compariranno davanti al giudice e depositeranno, entro la data dell'udienza, note scritte contenenti le rispettive istanze e conclusioni; le note dovranno essere inviate alle controparti (se costituite nel fascicolo) e la prova dell'invio dovrà essere depositata insieme alle note di udienza;

-che ciascuna parte costituita potrà opporsi all'udienza cartolare entro cinque giorni dalla ricezione della presente comunicazione e il giudice provvederà nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, disporrà in conformità;

-il mancato deposito di note scritte, ad opera di tutte le parti, darà luogo ad una situazione assimilabile a quella prevista dall'art. 631 c.p.c.;

-che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;

Si comunichi da parte della Cancelleria alle parti e al professionista delegato alla vendita, quest'ultimo provvederà alle comunicazioni all'aggiudicatario decaduto.

Piacenza, 24/02/2025

Il Giudice

dott. Stefano Aldo Tiberti